


## Regolamento per i soci IAS



## 1. Scopo

A completamento dello statuto dell'IAS, il presente regolamento disciplina la categorizzazione e l'ammissione di soci all'IAS e definisce le disposizioni relative alle quote sociali (art. 4.2, art. 5.1, art 7.1 e art. 11.2 dello statuto del 24.05.2013).

## 2. Domanda di ammissione

2.1 La domanda di ammissione dev'essere presentata al Comitato in vista dell'Assemblea generale. La domanda di affiliazione deve contenere una presentazione dettagliata dell'organizzazione richiedente con l'indicazione della categoria di soci desiderata. La domanda completa deve pervenire all'attenzione del Comitato presso il Segretariato al più tardi 60 giorni prima dell'Assemblea generale per essere approvata da quest'ultima.

2.2 I soci attivi (esclusi i Cantoni) sono assegnati a una delle tre categorie seguenti:

a. Organizzazioni / corporazioni tipo A:

Servizi di soccorso con meno di 10'000 missioni all'anno, centrali per l'allarme sanitario urgente con meno di 100'000 chiamate al numero 144 all'anno, società specialistiche, organizzazioni, associazioni e autorità locali.

b. Organizzazioni / corporazioni tipo B:

Servizi di soccorso con più di 10'000 missioni all'anno, centrali per l'allarme sanitario urgente con più di 100'000 chiamate al numero 144 all'anno, organizzazioni, associazioni e autorità interregionali.

c. Organizzazioni nazionali tipo C:

Grandi organizzazioni, associazioni e autorità operanti a livello nazionale.

2.3 Quota base ridotta:

Le organizzazioni operanti in un contesto economico molto difficile possono presentare al Comitato una richiesta motivata di riduzione della quota base, corrispondente al montante della quota dei soci passivi. Questa possibilità esiste, ad esempio, per i servizi di soccorso con meno di 300 interventi all'anno e per le organizzazioni, le associazioni e le autorità locali molto piccole.

2.4 Il Comitato esamina se l'ammissione come socio è conforme allo statuto e se può essere concessa la categoria di soci richiesta o eventualmente la quota base ridotta. La domanda di ammissione viene sottoposta all'Assemblea generale ai fini della decisione.

2.5 Per essere ammessi come soci attivi, è necessaria la presenza di una persona responsabile all'Assemblea generale. Tale persona presenta brevemente l'organizzazione che sottopone la domanda.



2.6 La quota annuale viene addebitata solo nell'anno civile successivo, purché l'Assemblea generale approvi la domanda di adesione. Il periodo compreso tra l'approvazione dell'adesione da parte dell'Assemblea generale e il 1° gennaio dell'anno successivo non dà diritto a riduzioni sulle prestazioni agevolate (tariffe riservate ai soci) per le prestazioni dell'IAS.

### 3. Quote sociali e diritti di voto

3.1 La quota dei **Cantoni** è calcolata in base al numero di abitanti ed è conforme alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). I dettagli sono definiti in un accordo tra la CDS e l'IAS.

3.2 Ai sensi dell'articolo 12 par. 2 dello statuto, i rappresentanti dei Cantoni dispongono di cinque voti all'Assemblea generale.

3.3 Le quote e i diritti di voto degli altri **soci attivi** si basano sulla loro funzione e sulla loro dimensione.

(a) Organizzazioni / corporazioni tipo A:	1 x la quota base	1 voto
(b) Organizzazioni / corporazioni tipo B:	2 x la quota base	2 voti
(c) Organizzazioni nazionali tipo C:	3 x la quota base	3 voti
(d) Socio con quota ridotta:	0,5 x la quota base	1 voto

3.4 I **soci passivi** (rispettivamente i loro rappresentanti) non hanno diritto di voto attivo ma le persone fisiche hanno il diritto di elezione passivo.


3.5 La quota dei soci passivi collettivi (persone giuridiche) è pari al 50% della quota base, per i soci individuali (persone fisiche) è pari al 10% della quota base.

3.6 I **soci onorari** sono esonerati dal pagamento delle quote e hanno il diritto di elezione passivo.

3.7 I soci designano un servizio o una persona di contatto per la consegna della documentazione relativa all'affiliazione all'IAS.

### 4. Entrata in vigore

Il presente regolamento per i soci è stato approvato dall'Assemblea generale dell'IAS ed è entrato in vigore il 5 maggio 2026.



INTERVERBAND FÜR RETTUNGSWESEN  
INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE  
INTERASSOCIAZIONE DI SALVATAGGIO  
INTERASSOCIAZIUN DA SALVAMENT

Bahnhofstrasse 55  
CH - 5000 Aarau  
T. +41 31 320 11 44  
[www.144.ch](http://www.144.ch)

**144**

pour tous  
les cas d'urgences sanitaires  
für alle medizinischen Notfälle  
per tutte le urgenze sanitarie